



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE E I PROGETTI INTERNAZIONALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO, in particolare, l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., ai sensi del quale “*al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]*”;

VISTO, altresì, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;



VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che *“nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il quale prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022, ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare l'articolo 8, ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

VISTA la nota prot. n. TE/P20100014714 del 28 ottobre 2010, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 - C.F. 05779661007) ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in singola terna "Paternò-Priolo" e opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Catania, Carlentini, Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Motta Sant'Anastasia, Belpasso e Paternò, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;



CONSIDERATO che, nello specifico, le opere in questione sono finalizzate a migliorare le condizioni per il mercato elettrico e la qualità e la continuità della fornitura dell'energia elettrica nell'area sud orientale della Regione Siciliana, favorendo lo sviluppo del tessuto socio-economico dell'Isola;

CONSIDERATO che le suddette opere sono finalizzate, inoltre, a ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte convenzionale ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola, migliorando l'affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica, in particolare nell'area compresa tra Catania e Siracusa, e a sfruttare maggiormente l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che, per le sue caratteristiche, l'opera è stata sottoposta a Valutazione di impatto ambientale, conclusa favorevolmente, con prescrizioni, in data 28 novembre 2013 con l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale n. 352 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della Cultura);

VISTO il decreto interministeriale n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio dell'opera denominata "Elettrodotto a 380 kV in singola terna Paternò-Priolo e opere connesse", da realizzarsi nei comuni di Catania, Carlentini, Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Motta Sant'Anastasia, Belpasso e Paternò, Regione Siciliana;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20200054229 dell'1 settembre 2020, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., ha chiesto all'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'approvazione, ai sensi del comma 4- quaterdecies dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 239/2003, di una variante localizzativa alla stazione elettrica a 380/220/150 kV denominata "Pantano" facente parte del progetto "Paternò - Priolo", elettrodotto a 380 kV e opere connesse, approvato con decreto n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, finalizzata ad ottemperare alla prescrizione A3 del citato decreto di compatibilità ambientale n. 352 del 28 novembre 2013, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera;

VISTO il decreto interministeriale n. 239/EL-227/266/2018-VL del 16 dicembre 2021, con il quale l'allora Ministero della Transizione ecologica, di concerto con l'allora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha approvato la suddetta variante localizzativa da apportare al progetto definitivo della S.E. 380/220/150 kV denominata "Pantano", in località Pantano d'Archi, nel comune di Catania, facente parte del progetto "Paternò - Priolo", elettrodotto a 380 kV e opere connesse, autorizzato con decreto n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018;

VISTO il decreto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 5040 del 20 ottobre 2017, con il quale la Regione Siciliana ha approvato il Piano Paesaggistico



dell'Ambito 16 e 17 ricadente nella provincia di Siracusa, garantendo la piena compatibilità dell'opera in fase di approvazione del progetto;

VISTO il successivo decreto assessoriale n. 054/GAB del 27 dicembre 2018, con il quale la Regione Siciliana ha garantito la piena compatibilità del progetto del nuovo elettrodotto con la pianificazione Paesaggistica Provinciale, ad eccezione della collocazione del sostegno 79, per il quale *“dovrà trovarsi un'adeguata ubicazione che non confligga con l'area archeologica di C.da Fossa e Pantalone sia per il posizionamento del sostegno sia per evitare il sorvolo dell'area archeologica”*;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20210088100 del 29 ottobre 2021, indirizzata all'allora Ministero della Transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della variante localizzativa dell'elettrodotto 380 kV “Pantano-Priolo” tra i sostegni 76 e 82 (autorizzato con decreto interministeriale n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018) ed opere connesse, nel Libero Consorzio comunale di Siracusa, Comuni di Carlentini, Melilli ed Augusta, Provincia di Siracusa, Regione Siciliana, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri, D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche;

- l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i., alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che la variante si rende necessaria per eliminare l'interferenza del sostegno 79 e delle adiacenti campate con l'area archeologica di C. da Fossa e Pantalone, sottoposta a livello di tutela 3 del piano paesaggistico provinciale (massimo livello di tutela originato da un decreto di vincolo archeologico), per cui secondo le norme di attuazione del piano non è consentito neanche il sorvolo dei conduttori oltre che l'infissione di sostegni;

CONSIDERATO che, in fase di studio della soluzione progettuale, si è potuto constatare che gli interventi di ammassamento (opere connesse) tra la linea “Lentini RT – Megara RT” e l'elettrodotto “Zona industriale Catania-Lentini” ad un estremo (opera 2) e l'elettrodotto “SE Augusta – UNICHEM” all'altro estremo (opera 3), permetterebbero di procedere alla dismissione dell'elettrodotto “Lentini RT – Megara RT” per l'esteso tratto compreso tra i due ammassamenti e che tale dismissione (18 km) consente quindi di liberare l'area precedentemente impegnata dalla suddetta linea 150 kV, dando luogo ad un corridoio privilegiato sul quale inserire la variante



dell'elettradotto 380 kV in prossimità del sostegno 79;

TENUTO CONTO che il Proponente ha presentato, con nota prot. n. Terna/P20210063417 del 6 agosto 2021, alla Direzione competente di questo Ministero istanza di richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006, considerato che la variante in oggetto rientra nella tipologia elencata nell'allegato II bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 lettera h *“Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II o all'allegato II-bis già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”*;

VISTA la nota prot. n. 107615 del 6 ottobre 2021, con la quale la Direzione competente di questo Ministero ha comunicato l'esclusione dalle successive procedure di VIA;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto non interessa in modo diretto i siti della Rete Natura 2000 o Parchi e Aree protette ma, considerata la vicinanza dell'opera 1 alla “Riserva naturale integrale Complesso speleologico Villasmundo – S. Alfio” (EUAP1147) e alla ZSC ITA090024 – “Cozzo Ogliastri”, per la valutazione degli impatti indotti, si è ritenuto che la società proponente dovesse procedere ad attivare la procedura di Screening di Incidenza;

CONSIDERATO che le opere in progetto interessano aree a tutela paesaggistica ai sensi D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

VISTA la citata istanza del 29 ottobre 2021, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e s.m.i., che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto a trasmettere all'ENAC, con la citata istanza del 29 ottobre 2021, richiesta di valutazione ostacoli alla navigazione aerea;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto altresì a trasmettere, con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220059332 del 8 luglio 2022, la “dichiarazione di impegno”, con la quale ha dichiarato che le opere saranno progettate e costruite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme vigenti al momento della domanda per la loro realizzazione;

VISTA la nota prot. n. 38758 del 23 dicembre 2021, con la quale questo Ministero, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi ed invitato la società proponente ad attivare la procedura di Screening di Incidenza Ambientale, nonché indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ad espletare le procedure di notifica dell'avvio del procedimento amministrativo ai proprietari a mezzo raccomandata A/R o pec, a depositare il progetto



delle opere presso i comuni interessati, a far pubblicare il testo dell'Avviso al pubblico per 20 giorni presso l'Albo Pretorio dei comuni di Melilli e Carlentini dal 2 settembre 2022, a pubblicare, altresì, il suddetto Avviso per proprietari irreperibili sui quotidiani "Corriere della Sera", "Giornale di Sicilia", "La Sicilia", "Il Messaggero", "QN- Quotidiano Nazionale", "Quotidiano di Sicilia", in data 2/09/2022, oltre che sul sito del Dipartimento Regionale dell'Energia;

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- nota del 28 marzo 2022 della Bondifé Energy S.r.l., riscontrata da Terna con nota prot. n. 39507 del 10 maggio 2022;
- nota del 22 marzo 2022 dello Studio Legale Associato Ghirlanda, riscontrata da Terna con nota prot. n. 39506 del 10 maggio 2022;

VISTA la nota prot. n. 48405 del 30 marzo 2023, con la quale questo Ministero ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTI, altresì i pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito del procedimento, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la nota prot. n. 25014 del 3 agosto 2023, con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso il D.P. n. 559/GAB di espressione del Consenso del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto si configurano come un'importante e urgente attività di miglioramento dell'inserimento dell'infrastruttura elettrica sul territorio;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. GRUPPOTERNA/P20230082589 del 8 agosto 2023, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;



VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio della variante localizzativa dell'elettrodotto 380 kV "Pantano-Priolo" tra i sostegni 76 e 82, ed opere connesse, autorizzato con decreto interministeriale n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018, nel Libero Consorzio comunale di Siracusa, Comuni di Carlentini, Melilli ed Augusta, Provincia di Siracusa, Regione Siciliana, con le prescrizioni di cui in premessa, e con successivo decreto interministeriale n. 239/EL-227/266/2018-VL del 16 dicembre 2021;

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle seguenti planimetrie catastali, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- Planimetria n. DEGR11005B1827917 rev 00 del 11/10/2021;
- Planimetria n. DVGR11005B1828586 rev 00 del 11/10/2021;
- Planimetria n. DEGR11005B1827919 rev 00 del 11/10/2021.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa. Sostituisce altresì l'autorizzazione paesaggistica, in merito alla quale è stato acquisito nel corso della Conferenza di Servizi il parere dell'Autorità competente di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127

3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di



servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

1. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

2. La Società Terna S.p.A. è, inoltre, vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018 e nel successivo provvedimento n. 239/EL-227/266/2018-VL del 16 dicembre 2021 che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle



disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e



centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE E I PROGETTI INTERNAZIONALI	IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
<i>(Dott.ssa Marilena Barbaro)</i>	<i>(Avv. Maria Sgariglia)</i>	<i>(Arch. Gianluigi Nocco)</i>